



Delibera della Giunta Regionale n. 841 del 30/12/2011

A.G.C.16 Governo del territorio, Beni Ambientali e Paesistici

Settore 3 Politica del territorio

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 E SS.MS.E II. - ART. 142, COMMA 3 -
DICHIARAZIONE DI IRRILEVANZA PAESAGGISTICA DI INDIVIDUATI TRATTI
APPARTENENTI AI CORSI D'ACQUA DENOMINATI "CANALE SETONE" E "FOSSO DEL
SECCHIO" IN AGRO DEL COMUNE DI S. PIETRO AL TANAGRO (SA), (CON ALLEGATI).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a) che l'art. 1 del R. D. n. 1775/33 definisce la categoria delle acque pubbliche allo scopo di disciplinarne gli usi di pubblico generale interesse, prevedendo l'iscrizione dei corsi d'acqua interessati in appositi elenchi suddivisi per provincia e approvati con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- b) che l'art. 82, comma quinto, lettera c), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431, sottopone a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, *"i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*;
- c) che l'art. 1-quater della Legge 8 agosto 1985, n. 431 ha disposto che - in relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua, ai sensi del richiamato quinto comma, lettera c), dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/77 - le Regioni determinassero quali dei corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del suddetto testo unico di cui al R.D. n. 775/1933, potessero, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo e ne redigessero apposito elenco, ad evidenza pubblica, entro i successivi trenta giorni;
- d) che l'art. 142 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e ss. mm. e ii.- recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice - nell'elencare i beni ambientali sottoposti a vincolo paesaggistico, ha confermato, all'ivi comma 1, lettera c), la sottoposizione a vincolo de "i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";
- e) che lo stesso comma 3 dell'art. 142 ha previsto la disapplicazione del suddetto vincolo per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua che la Regione abbia ritenuto, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici, includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ferma restando la facoltà dello stesso Ministero di confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni;
- f) che il Comune di S. PIETRO AL TANAGRO (SA), con nota Prot. n.1337/2011 del 21.3.2011 ha avanzato la richiesta alla Giunta Regionale della Campania - per il tramite del competente Settore Politica del Territorio - di irrilevanza, ai fini paesaggistici, di individuati tratti dei corsi d'acqua pubblici denominati *"Canale Setone"* e *"Fosso del Secchio"*, in agro dello stesso Comune, ai sensi del comma 3, art.142 del Codice e con la procedura prevista dal suddetto decreto del Dirigente del Settore Politica del Territorio della Giunta Regionale della Campania n. 261/2008;
- g) che il Comune di S. PIETRO AL TANAGRO (SA) formulando la richiesta di che trattasi - come risulta dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 11.3.2011, unitamente ai relativi grafici esplicativi allegati alla richiesta *de qua* - specifica che le motivazioni di tale richiesta risiedono nella impossibilità di fatto, oltre alle non più ravvisabili e scaturenti esigenze di tutela, a ricondurre alla originaria conformazione gli individuati tratti di tali corsi d'acqua, causa gli interventi edilizi susseguitisi nel tempo che hanno sensibilmente modificato lo *status quo ante* dei luoghi, che hanno condotto i suddetti individuati tratti dei corsi d'acqua pubblici denominati *"Canale Setone"* e *"Fosso del Secchio"* ad essere, in parte, incubati e/o con argini cementati;

CONSIDERATO

- a) che l'Assessorato all'Urbanistica e al Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania conduce un' incisiva azione amministrativa, tra le altre, volta alla tutela e valorizzazione del variegato paesaggio regionale, in sintonia con le disposizioni di cui alla parte III del Codice e, in particolare, delle caratteristiche paesistico-ambientali dei corsi d'acqua, o parte di essi, che risultano immediatamente cogenti nei confronti delle trasformazioni del territorio regionale;
- b) che con decreto dirigenziale n. 261/2008 del suddetto Dirigente del Settore Politica del Territorio è stata definita la procedura per avanzare richiesta, da parte dei Comuni interessati, di irrilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua o parte di essi, unitamente ai criteri oggettivi per la loro individuazione, nonché definiti i relativi ALLEGATI "A", "B" e "C" - inerenti, rispettivamente: i criteri oggettivi cui devono attenersi i Comuni interessati per l'individuazione dei corsi d'acqua, o parte di essi, oggetto di eventuali richieste di irrilevanza paesaggistica; le pertinenti schede di rilevazione dati grafici e fotografici a corredo delle dette richieste; una tabella dati che compendi le avanzate proposte di irrilevanza paesaggistica, munite delle pertinenti motivazioni - da trasmettere, per la conseguenziale istruttoria, al competente Settore Politica del Territorio della Giunta Regionale della Campania, unitamente alla deliberazione di Giunta Municipale contenente la relativa proposta;

CONSIDERATO, altresì,

- a) che la citata deliberazione di Giunta del Comune di S. PIETRO AL TANAGRO (SA) costituisce una chiara manifestazione di volontà del Comune stesso ed è da considerarsi esaustiva dell'opportunità di un'intesa con l'Ente interessato;
- b) che resta ferma la facoltà del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di eventuale reintegrazione nel vincolo originale dei tratti dei corsi d'acqua ritenuti irrilevanti paesaggisticamente da questa deliberazione, confermandone, se del caso, la motivata e relativa tutela *ope legis* ex art. 142, comma 1, lett. c) del Codice;
- c) che la proposta avanzata dal Comune di S. PIETRO AL TANAGRO (SA), richiedente l'esclusione dal vincolo paesaggistico degli individuati tratti dei corsi d'acqua "Canale Setone" e "Fosso del Secchio", così come specificata nella stessa, soddisfa solo parzialmente i criteri oggettivi, di cui al detto decreto dirigenziale regionale n. 261/2008;

PRESO ATTO

- a) che la proposta del Comune di S. PIETRO AL TANAGRO (SA), unitamente alla relativa deliberazione della Giunta Comunale, è stata oggetto di approfondita istruttoria da parte del competente Settore regionale Politica del Territorio che ha effettuato la verifica della completezza della documentazione inviata, la corretta applicazione dei criteri oggettivi di riferimento, la congruità delle motivazioni comunali addotte, ai fini della dichiarazione di irrilevanza paesaggistica dei tratti dei corsi d'acqua interessati;
- b) che agli esiti di detta istruttoria, il Settore Politica del Territorio ha ritenuto accoglibile, solo parzialmente, l'avanzata proposta di irrilevanza paesaggistica degli individuati tratti dei corsi d'acqua *de quibus*, laddove gli stessi, attraversando aree contermini visibilmente antropizzate, risultano interessati da interventi di intubamento, nonché di arginature cementate, con conseguente alterazione del paesaggio naturale preesistente, e limitandone, quindi, le relative estensioni, così come di seguito specificate e di cui agli ALLEGATI grafici "B" e "C" - cui si rimanda e che formano parte integrante della presente deliberazione - ove vengono indicati i punti rilevati con coordinate geografiche contrassegnate dalle lettere "I" di inizio del tratto e "F" di termine del tratto, rese con il sistema U.T.M./W.G.S. 84 (*Universal Transverse Mercator / World Geodetic System 1984*), su base cartografica tecnica regionale (C.T.R 2005):
 - b).1 per il corso d'acqua denominato "Canale Setone": è accoglibile la proposta riferita al solo tratto risultante interamente intubato, di lunghezza complessiva pari a 418,2687 m., con inizio tratto, contrassegnato dal punto "I": (E = 540993,26 ; N = 4478030,23), in corrispondenza di Via Molini, sino a fine tratto contrassegnato dal punto "F": (E = 541263,61 ; N = 4478328,63), dopo l'attraversamento di Via Fornace,;

- b).2 per il corso d'acqua denominato "*Fosso del Secchio*": è accoglibile la proposta riferita al tratto risultante per la maggior parte intubato, di lunghezza complessiva pari a 231,3186 m., con inizio tratto, contrassegnato dal punto "I": (E = 540579,93 ; N = 4479128,79), in corrispondenza della la Strada Regionale (SR) ex Strada Statale (S.S.) n. 426, sino a fine tratto, contrassegnato dal punto "F": (E = 540780,15 ; N = 4479062,72), di incrocio tra Via Secchio con Via Conche;

RILEVATO

- a) che la proposta avanzata dal Comune di S. PIETRO AL TANAGRO (SA) - richiedente l'esclusione dal vincolo paesaggistico degli individuati tratti dei corsi d'acqua "*Canale Setone*" e "*Fosso del Secchio*" - soddisfa, solo parzialmente, i criteri oggettivi di cui al detto decreto dirigenziale regionale n. 261/2008, in quanto, le relative aree contermini al loro attraversamento, risultanti visibilmente interessate da nutriti interventi edilizi susseguitisi nel tempo, parimenti alle modificazioni della morfologia degli medesimi individuati tratti, laddove, per la maggior parte, riferite al loro intubamento e alle relative arginature cementate, svisiscono, di fatto, sia la valenza paesaggistica delle aree interessate, sia la primitiva morfologia degli stessi tratti, determinando, pertanto, l'assenza di oggettivi e relativi elementi da preservare;

RITENUTO

- a) pertanto, di poter approvare, stante quanto innanzi detto, l'elenco dei tratti dei suddetti corsi d'acqua del Comune di S. PIETRO AL TANAGRO (SA) da dichiarare irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell'art. 142, comma 3 del Codice, e di cui agli ALLEGATI "A", "B" e "C", integranti la presente deliberazione, che riportano le relative motivazioni, nonché l'individuazione grafica degli stessi;

DATO ATTO

- a) che la pervenuta relativa documentazione del Comune di S. PIETRO AL TANAGRO (SA), utilizzata ai fini istruttori, è depositata agli atti del competente Settore regionale Politica del Territorio;

VISTO:

- a) il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "*Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*";
b) la Decisione del Consiglio Stato, Sez. VI del 04 febbraio 2002, n. 657;
c) il comma 3, art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e ss. mm. e ii., recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.137*";
d) la L. R. 13 ottobre 2008, n. 13, di approvazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.);
e) il decreto dirigenziale n. 261 del 02.7.08 del Dirigente del Settore Politica del Territorio, dell'A.G.C. n. 16, Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania, che individua la procedura per la richiesta, da parte dei Comuni interessati, di irrilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua o parte di essi, unitamente ai criteri oggettivi per l'individuazione degli stessi;

l'Assessore all' Urbanistica e Governo del Territorio

PROPONE e la Giunta, in conformità, a VOTO UNANIME

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1) di dichiarare, in attuazione del comma 3, art. 142 del Codice, la irrilevanza, ai soli fini paesaggistici, di tratti dei corsi d'acqua denominati "*Canale Setone*" e "*Fosso del Secchio*", in agro del Comune di S. PIETRO AL TANAGRO (SA), così come di seguito, rispettivamente, individuati e descritti:

per il corso d'acqua denominato "*Canale Setone*":

il tratto risultante interamente intubato, di lunghezza complessiva pari a 418,2687 m., con inizio tratto, contrassegnato dal punto "I" : (E = 540993,26 ; N = 4478030,23), in

corrispondenza di Via Molini, sino a fine tratto, contrassegnato dal punto "F" : (E = 541263,61; N = 4478328,63), dopo l'attraversamento di Via Fornace;

per il corso d'acqua denominato "Fosso del Secchio":

il tratto risultante, per la maggior parte intubato, di lunghezza complessiva pari a 231,3186 m., con inizio tratto, contrassegnato dal punto "I": (E = 540579,93 ; N = 4479128,79), in corrispondenza della la Strada Regionale (SR) ex Strada Statale (S.S.) n. 426, sino a fine tratto, contrassegnato dal punto "F": (E = 540780,15 ; N = 4479062,72), di incrocio tra Via Secchio con Via Conche;

con la specifica motivazione e relativi dati identificativi cartografici, così come riportati negli ALLEGATI "A", "B" e "C", costituenti parte integrante della presente deliberazione;

- 2) di dare atto che la presente esclusione dal vincolo, ex art. 142, comma 1, lett. c) del Codice, riguarda, esclusivamente, le sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, dei tratti dei corsi d'acqua denominati "*Canale Setone*" e "*Fosso del Secchio*", così come individuati al precedente punto 1), e non inficia la permanenza dello stesso vincolo per i restanti tratti contigui, a monte e a valle, degli stessi corsi d'acqua, ove rimane, pertanto, inalterato;
- 3) di disporre la pubblicazione e la trasmissione della presente deliberazione: alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, nonché alla competente Soprintendenza BB.AA.PP. di Salerno e Avellino, in adempimento a quanto previsto dal comma 3, art. 142 del Codice; all'A.G.C. n. 16, per le relative attività di comunicazione; all'A.G.C. n. 16 - Settore 03 Politica del Territorio, per i relativi consequenziali adempimenti; all' A.G.C. 02 - Settore 01 Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali, per la registrazione e l'archiviazione; all'A.G.C. 01 - Settore 02, Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C, nonché al relativo Servizio 02, Informazione online, multimedia, comunicazione integrata, per la pubblicazione sul sito istituzionale "www.regione.campania.it".